

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'andamento dei prezzi nel settore agroalimentare (*Seguito dell'esame del documento conclusivo e rinvio*) 156

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2008. C. 2320 Governo, approvato dal Senato.

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007. Doc. LXXXVII, n. 1 (Parere XIV Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 157

ALLEGATO (*Emendamenti e articoli aggiuntivi*) 160

COMITATO RISTRETTO:

Sostegno agli agrumeti caratteristici. C. 209 Cirielli, C. 1140 Servodio, C. 1153 Catanoso, C. 1736 Caparini, C. 1810 Catanoso e C. 2021 Dima 159

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 21 aprile 2009. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 11.15.

Sull'andamento dei prezzi nel settore agroalimentare.

(Seguito dell'esame del documento conclusivo e rinvio).

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Ricorda che nella seduta del 2 aprile, a conclusione delle audizioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'andamento

dei prezzi nel settore agroalimentare, il deputato Gottardo, sulla base dell'incarico conferitogli, ha presentato uno schema di documento conclusivo nel quale, ai sensi dell'articolo 144 del regolamento della Camera, si dà conto dei risultati acquisiti nel corso dell'indagine. Lo schema è stato pubblicato in allegato al resoconto della medesima seduta. Ricorda inoltre che nella seduta del 7 aprile scorso il collega Gottardo è ulteriormente intervenuto.

Intervengono quindi, sullo schema di documento conclusivo, i deputati Mario PEPE (PD) e Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) e Paolo RUSSO, *presidente*.

Dopo un intervento del deputato Isidoro GOTTARDO, intervengono altresì i deputati Giovanna NEGRO (LNP), Paolo RUSSO, *presidente*, Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), Viviana BECCALOSSO (PdL) e Angelo ZUCCHI (PD).

Paolo RUSSO, *presidente*, rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.50.

N.B.: *Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 aprile 2009. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Antonio Buonfiglio.

La seduta comincia alle 11.50.

Legge comunitaria 2008.

C. 2320 Governo, approvato dal Senato.

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007.

Doc. LXXXVII, n. 1.

(Parere XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 7 aprile 2009.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che l'esame congiunto degli argomenti all'ordine del giorno è iniziato lo scorso 6 aprile, con la relazione introduttiva del relatore Gottardo.

Susanna CENNI (PD) manifesta apprezzamento per gran parte del disegno di legge comunitaria, che ha tra l'altro all'articolo 11, eliminato un'anomalia, risalente al 1932, contenuta nella legge quadro sulle denominazioni di origine dei vini, relativamente alla zona del Chianti « classico ».

Esprime però un giudizio fortemente negativo in merito all'articolo 16, in materia di esercizio dell'attività venatoria, e

soprattutto sulle modifiche introdotte dal Senato. Richiamando in proposito le affermazioni del Capo dello Stato sulla necessità di procedimenti legislativi nei quali non siano introdotti elementi estranei al loro contenuto proprio, osserva che mentre il disegno di legge, nel testo inizialmente presentato dal Governo, si limitava ad intervenire sulle disposizioni della legge n. 157 del 1992 oggetto di procedure di infrazione in sede comunitaria, gli emendamenti approvati dal Senato – e soprattutto quello che ha inserito il comma 3 – di fatto ampliano a dismisura la stagione della caccia, ponendosi addirittura in netta controtendenza rispetto alla necessità di adeguamento alle direttive comunitarie. Si tratta di una « furbizia » passata nella disattenzione generale, la cui portata non è stata adeguatamente evidenziata neppure dalla documentazione predisposta dagli uffici. Inoltre, ricorda che presso l'altro ramo del Parlamento è in corso l'esame di progetti di legge di modifica della legge n. 157 del 1992, secondo linee di indirizzo che fanno temere che si possa rompere l'equilibrio faticosamente raggiunto negli anni tra le diverse posizioni, con la conseguenza nefasta di ridare spazio ad opposti fondamentalismi.

Invita pertanto la Commissione e il Governo ad accogliere le proposte emendative recate allo stesso articolo 16, il cui esito influirà sulla sua posizione complessiva sul disegno di legge.

Elisabetta ZAMPARUTTI (PD), nel condividere i rilievi mossi dall'onorevole Cenni riguardo alle modifiche dell'articolo 16 introdotte al Senato, fa presente che ancora una volta l'azione dell'Italia, non sa se per dolo o per colpa, continua a caratterizzarsi per l'illegalità, in quanto nel disegno di legge comunitaria, invece che ottemperare agli obblighi comunitari, si introducono disposizioni che rendono sempre più concreta la possibilità di innescare una procedura di infrazione, eventualità che andrebbe evitata in ogni modo.

Rammenta, infine, che l'Italia, oltre al triste primato delle condanne da parte della Corte di Strasburgo a causa del

mancato rispetto dei diritti umani in materia di amministrazione della giustizia, detiene anche un primato in materia di procedure di infrazione.

Giuseppe RUVOLO (UdC) si associa alle considerazioni delle colleghe Cenni e Zamparutti, osservando che sono effettivamente passate sinora inosservate le gravi modifiche dal Senato all'articolo 16 del disegno di legge comunitaria. Pertanto, constatando un generale orientamento a favore della loro eliminazione, dichiara che sottoscriverà i relativi emendamenti.

Quanto poi all'articolo 21, relativo alle bevande al gusto di agrumi e alla soppressione di un limite minimo di vero succo di agrumi nelle stesse, manifesta apprezzamento per recenti dichiarazioni del ministro Zaia, favorevoli alla soppressione dell'articolo in questione, e invita il Governo a manifestare con esattezza in questa sede il proprio orientamento.

Angelo ZUCCHI (PD) osserva che il disegno di legge comunitaria non meriterebbe rilievi critici, se non fosse per le modifiche introdotte dal Senato all'articolo 16, in materia di estensione temporale della stagione venatoria, e all'articolo 21, relativo al limite del 12 per cento di contenuto minimo di agrumi nelle bevande di fantasia. In proposito, muove rilievi critici, in primo luogo di metodo, trattandosi di modifiche alla legge comunitaria, che giudica sede impropria, e in secondo luogo di merito, rispetto al contenuto delle medesime. Ritiene infatti che, in entrambi i casi, le norme in vigore siano il frutto di equilibri politici da non alterare.

Per quanto riguarda in particolare l'articolo 16, il fatto che si sia voluto procedere alla sua modifica per via di un emendamento al Senato, rende evidente l'esistenza di un tentativo di mettere nuovamente in discussione assetti che egli non ritiene debbano essere alterati, paventando conseguenze negative per tutti gli attori in campo, oltre che il rafforzamento delle posizioni estremiste. Si è trattato quindi di una forzatura, che doveva essere evitata, tanto più che presso lo stesso Senato è in

corso l'esame di progetti di modifica della legge n. 157 del 1992, secondo un'iter trasparente, benché con risultati discutibili nel merito. Auspica quindi che la Commissione Agricoltura – che costituisce la sede propria per affrontare l'argomento – rinunci a modificare la legge n. 157 in questa sede e apra una discussione serena sui temi rilevanti, come i danni causati all'agricoltura dalla fauna selvatica.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, nel concordare con le affermazioni rese dall'onorevole Zucchi, fa presente altresì l'indoneità della legge comunitaria ad affrontare i temi posti dall'articolo 16. In ogni caso, sottolinea la necessità di normative di salvaguardia della fauna selvatica, patrimonio che supera i confini regionali, nonché quella di impegnarsi per evitare di fomentare deleteri estremismi circa l'esercizio dell'attività venatoria.

Dopo aver segnalato l'onerosità, dal punto di vista finanziario, delle proposte emendative riferite all'articolo 46, che recano modifiche al decreto legislativo n. 194 del 2008, sulle modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali, sulle quali invita il Governo a pronunciarsi in via preliminare.

Prende inoltre atto della sensibilità manifestata dai gruppi in merito all'articolo 21, questione che richiederebbe un serio approfondimento e che in ogni caso impegna la Commissione a salvaguardare il principio per il quale le bevande che si richiamano ad un succo di frutta ne debbono effettivamente contenere almeno una parte.

Il sottosegretario Antonio BUONFIGLIO ritiene che, oltre ad evitare di suscitare opposti estremismi in materia di caccia, occorrerebbe anche evitare il dogmatismo normativo di chi ritiene che esistano norme intoccabili, specialmente se si fa riferimento a quelle recate dalla legge n. 157 del 1992, in merito alla quale lo stesso onorevole Zucchi si è dichiarato disponibile a procedere ad un approfondimento, non escludendo la possibilità di procedere a modifiche. Rammenta inoltre

che sul tema dell'esercizio dell'attività venatoria, nella passata legislatura il Governo fu costretto a ritirare un decreto-legge sul quale non erano state raggiunte posizioni sufficientemente condivise. Si tratta infatti di un tema sempre complesso e delicato per il legislatore.

Quanto al testo in esame, osserva che le modifiche apportate alla normativa in materia di esercizio dell'attività venatoria possono ritenersi in linea con la normativa comunitaria, poiché non eliminano la possibilità per le regioni di decidere e la giustiziabilità dei relativi provvedimenti.

Infine, preannuncia l'espressione di un orientamento favorevole rispetto agli emendamenti soppressivi dell'articolo 21, relativi al contenuto minimo di succo di agrumi nelle bevande di fantasia.

Susanna CENNI (PD) chiede al Sottosegretario di precisare se il Governo è orientato in senso favorevole al mantenimento del testo approvato dal Senato.

Il sottosegretario Antonio BUONFIGLIO conferma che tale è l'orientamento del Governo.

Paolo RUSSO, *presidente*, dichiara chiuso l'esame preliminare congiunto ed avverte che si procederà ora prima all'esame del disegno di legge comunitaria, poi all'espressione del parere sulla relazione annuale.

Comunica quindi che sono stati presentati 26 proposte emendative al disegno di legge comunitaria (*vedi allegato*). Al riguardo, avverte che, in considerazione dei particolari poteri decisionali riconosciuti alle Commissioni di settore nel corso dell'esame del disegno di legge comunitaria, possono ritenersi ricevibili presso le singole Commissioni solo gli emendamenti il cui contenuto è riconducibile alle materie di competenza specifica delle stesse. Da questo punto di vista, i seguenti articoli

aggiuntivi – riconducibili alla materia della sanità veterinaria – appaiono di competenza non della Commissione Agricoltura, ma della Commissione Affari sociali:

Contento 14.01, che abroga il divieto di commercializzazione dei suini nelle stalle di sosta;

Ruvolo 46.05, Zucchi 46.06, Oliverio 46.01, Ruvolo 46.02, Brandolini 46.03, Ruvolo 46.04, Ruvolo 46.07 e Zucchi 46.08, che recano modifiche al decreto legislativo n. 194 del 2008, relativo alla disciplina delle modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali, in attuazione del regolamento (CE) n.882/2004, con particolare riferimento alle tariffe applicabili agli imprenditori agricoli.

Invita pertanto i deputati proponenti a ripresentare eventualmente tali proposte emendative nelle successive fasi dell'*iter*, pur rilevando che le stesse suscitano dubbi quanto alla loro riferibilità al contenuto proprio della legge comunitaria, come definito dall'articolo 9 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

Rinvia infine il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

La seduta termina alle 12.30.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 21 aprile 2009.

Sostegno agli agrumeti caratteristici.

C. 209 Cirielli, C. 1140 Servodio, C. 1153 Catanoso, C. 1736 Caparini, C. 1810 Catanoso e C. 2021 Dima.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 12.30 alle 12.50.

ALLEGATO

Legge comunitaria 2008 (C. 2320 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Ai commi 1 e 3, Allegato A, sopprimere la seguente direttiva: 2008/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2008, relativa alla specificazione sull'etichetta di alcuni prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre a quelle previste dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (versione codificata).

Conseguentemente, all'Allegato B, dopo la direttiva: 2007/66/CE aggiungere la seguente: 2008/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2008, relativa alla specificazione sull'etichetta di alcuni prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre a quelle previste dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (versione codificata).

1. 1. Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Ai commi 1 e 3, Allegato A, sopprimere la seguente direttiva: 2008/97/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (rifusione).

Conseguentemente, all'Allegato B, dopo la direttiva: 2008/87/CE aggiungere la seguente: 2008/97/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione

delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (rifusione).

1. 2. Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino.

ART. 13.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 13.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (CE) n. 479/2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro della giustizia, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un decreto legislativo per l'attuazione del regolamento (CE) n. 479/2008, al fine di assicurare la piena integrazione tra l'organizzazione comune di mercato del vino e la normativa nazionale, apportando specifiche integrazioni e modifiche alla normativa vigente in materia di vini a denominazione d'origine vitivinicola, ivi compresa la legge 10 febbraio 1992, n. 164, secondo le procedure previ-

ste dall'articolo 1, commi 2, 3 e 4, e nel rispetto dei principi e criteri generali di cui all'articolo 2, nonché dei seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

a) preservare e promuovere l'elevato livello qualitativo e di riconoscibilità dei vini a denominazione di origine e indicazione geografica;

b) ridefinire il ruolo del Comitato nazionale vini;

c) assicurare strumenti per la trasparenza del settore vitivinicolo e la tutela dei consumatori e delle imprese rispetto ai fenomeni di contraffazione, usurpazione ed imitazione;

d) perseguire il massimo coordinamento amministrativo tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le regioni, in particolare per quanto concerne la gestione del settore dei vini a denominazione di origine protetta e a indicazione geografica protetta;

e) individuare le sedi amministrative e gli strumenti di semplificazione amministrativa in ordine agli adempimenti procedurali a carico dei produttori vitivinicoli;

f) rivedere il sistema dei controlli e il sistema sanzionatorio secondo i criteri di efficacia ed applicabilità, individuando gli organismi e le azioni per garantire l'elevato livello qualitativo delle produzioni vitivinicole nell'interesse dei produttori e dei consumatori.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica.

13. 3. Fogliato, Callegari, Negro, Ranieri.

Al comma 1, sostituire le parole: 1° settembre 1998 con le seguenti: 1° gennaio 1999.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: 31 agosto 1998 con le seguenti: 31 dicembre 1998.

13. 1. Ruvolo.

Al comma 1, sostituire le parole: di 6.000 euro/ha con le seguenti: che equivale ad almeno il doppio del valore medio del corrispondente diritto di impianto nella regione di cui trattasi.

13. 2. Fiorio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trapolino.

ART. 14.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

(Abolizione del divieto di commercializzazione dei suini alle stalle di sosta).

1. Anche in considerazione dei contenuti della direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 giugno 2008, è abrogata ogni disposizione che impone alle stalle di sosta la diretta ed esclusiva destinazione al macello dei suini introdotti nelle stesse.

14. 01. Contento.

ART. 16.

Al comma 1, lettera a), capoverso « 2-bis », sopprimere le parole da: secondo i dettami fino alla fine del capoverso.

* **16. 1.** Catanoso, Ceccacci Rubino, Gianni Mancuso, Mannucci.

Al comma 1, lettera a), capoverso « 2-bis », sopprimere le parole da: secondo i dettami fino alla fine del capoverso.

* **16. 2.** Zamparutti.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, prima del primo periodo è inserito il seguente: « L'esercizio venatorio è, comunque, vietato durante il periodo della rinidifica-

zione e durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli e quando si tratta di specie migratrici, anche durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione ».

**** 16. 3.** Catanoso, Ceccacci Rubino, Gianni Mancuso, Mannucci.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, prima del primo periodo è inserito il seguente: « L'esercizio venatorio è comunque vietato durante il periodo della nidificazione e durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli e, quando si tratta di specie migratrici, anche durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione.

**** 16. 4.** Zamparutti.

Sopprimere il comma 3.

***** 16. 5.** Catanoso, Ceccacci Rubino, Gianni Mancuso, Mannucci.

Sopprimere il comma 3.

***** 16. 6.** Cenni, Oliverio, Gozi, Zucchi, Farinone, Mariani, Realacci, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Sopprimere il comma 3.

***** 16. 7.** Zamparutti.

ART. 21.

Sopprimerlo.

*** 21. 1.** Fogliato, Callegari, Negro, Raineri.

Sopprimerlo.

*** 21. 2.** Catanoso.

Sopprimerlo.

*** 21. 3.** Ruvolo.

Sopprimerlo.

*** 21. 4.** Palumbo.

Sopprimerlo.

*** 21. 5.** Oliverio, Gozi, Livia Turco, Zucchi, Farinone, Burtone, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

ART. 46.

Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.

1. Al comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, relativo alla disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004, dopo le parole: « di cui al comma 1 » sono aggiunte le parole: « nella misura del 50 per cento mentre la restante parte è a carico della fiscalità generale ».

**** 46. 05.** Ruvolo.

Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.

1. Al comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, relativo alla disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004, dopo le parole: « di cui al comma 1 » sono aggiunte le parole: « nella misura del 50 per cento mentre la restante parte è a carico della fiscalità generale ».

**** 46. 06.** Zucchi, Oliverio, Brandolini, Agostini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, relativo alla disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Agli operatori definiti imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, non si applicano le tariffe di cui al comma 3 qualora i prodotti immessi al consumo siano costituiti o derivati dalla materia prima degli imprenditori agricoli singoli o associati ».

***** 46. 01.** Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, relativo alla disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Agli operatori definiti imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, non si applicano le tariffe di cui al comma 3 qualora i prodotti immessi al consumo siano costituiti o derivati dalla materia prima degli imprenditori agricoli singoli o associati ».

***** 46. 02.** Ruvolo.

Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, relativo alla disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Agli operatori definiti imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, non si applicano le tariffe di cui al comma 3 qualora siano immessi sul mercato prodotti costituiti dalla materia prima degli imprenditori agricoli singoli o associati. Nel caso in cui gli stessi soggetti di cui al presente comma immettano sul mercato prodotti derivati dalla loro materia prima, le tariffe sono ridotte del 50 per cento. Nell'ipotesi che detti operatori utilizzino

più unità produttive, l'onere tariffario deve essere calcolato in modo forfetario ».

* **46. 03.** Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, relativo alla disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Agli operatori definiti imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, non si applicano le tariffe di cui al comma 3 qualora siano immessi sul mercato prodotti costituiti dalla materia prima degli imprenditori agricoli singoli o associati. Nel caso in cui gli stessi soggetti di cui al presente comma immettano sul mercato

prodotti derivati dalla loro materia prima, le tariffe sono ridotte del 50 per cento. Nell'ipotesi che detti operatori utilizzino più unità produttive, l'onere tariffario deve essere calcolato in modo forfetario ».

* **46. 04.** Ruvolo.

Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.

1. La sezione 6 dell'allegato A del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, è soppressa.

** **46. 07.** Ruvolo.

Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.

1. La sezione 6 dell'allegato A del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, è soppressa.

** **46. 08.** Zucchi, Brandolini, Oliverio, Agostini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.